LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 ottobre 2026, n. **203**.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 3, lettera *a)*, e 17, secondo comma, le parole: «l'archivio centrale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «l'Archivio nazionale»;

b) agli articoli 5, terzo comma, 6, secondo comma, lettera *e)*, e 17, primo comma, le parole: «sovrintendente all'archivio centrale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'Archivio nazionale»;

c) all'articolo 53, secondo comma, le parole: «sovrintendente allo archivio centrale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'Archivio nazionale»;

d) alla tabella C, numero 1), le parole: «Sovrintendente all'archivio centrale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore dell'Archivio nazionale».

2. All'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 4, le parole: «all'archivio centrale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «all'Archivio nazionale»;

b) ai commi 2 e 5, le parole: «soprintendente all'archivio centrale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'Archivio nazionale».

Art. 2.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

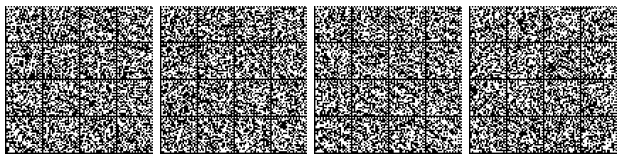
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO



LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2159):

Presentato dall'On. Alessandro AMORESE (FdI), il 3 dicembre 2024.

Assegnato alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 14 febbraio 2025, con il parere della Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni).

Esaminato dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 12 marzo 2025, il 9 aprile 2025 e il 28 maggio 2025.

Nuovamente assegnato alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 20 gennaio 2026, con il parere della Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni).

Esaminato dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 3 febbraio 2026 ed approvato l'11 febbraio 2026.

Senato della Repubblica (atto n. 1804):

Assegnato alla Commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica), in sede redigente, il 24 febbraio 2026, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla Commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica), in sede redigente, il 24 giugno 2026, il 1°, l'8 e il 15 luglio 2026.

Esaminato in Aula ed approvato, definitivamente, il 28 ottobre 2026.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 6, 17, 53 e tabella C, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1963, n. 285, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 (*Organi preposti alla conservazione*). — Gli organi che provvedono alla conservazione degli archivi e dei documenti di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'art. 1 sono:

a) l'Archivio nazionale, con sede in Roma;

b) gli archivi di Stato, con sede nei capoluoghi di Provincia. In non più di quaranta Comuni, nei quali esistano archivi statali rilevanti per qualità e quantità, possono essere istituite sezioni di archivio di Stato, con decreto del Ministro per l'interno, su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi.».

«Art. 5 (*Composizione*). — È istituito presso il Ministero dell'interno il Consiglio superiore degli archivi.

Il Consiglio è composto da:

a) il Ministro per l'interno, presidente. Il Ministro può delegare alla presidenza un Sottosegretario di Stato per l'interno o uno dei due vice presidenti di cui al comma quarto;

b) quattro componenti scelti tra persone particolarmente competenti in discipline archivistiche, storiche o amministrative;

c) un componente designato dall'Accademia dei lincei, uno designato dalla Giunta centrale degli studi storici, e quattro professori di ruolo di discipline storiche o di discipline ausiliarie della storia nella scuola speciale per archivisti e bibliotecari presso le Università degli studi o nelle Facoltà di lettere e filosofia, o di giurisprudenza, o di scienze politiche, o di economia e commercio, o di Magistero delle Università degli studi, designati dal Ministero della pubblica istruzione;

d) quattro impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Archivi di Stato che rivestano qualifica non inferiore a quella di direttore, designati mediante elezione dagli impiegati della medesima carriera.

Il direttore generale degli Archivi di Stato e il *direttore dell'Archivio nazionale* fanno parte di diritto del Consiglio.

Il Consiglio elegge nel proprio seno, a maggioranza di voti, due vice presidenti.

Sono chiamati di volta in volta a partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, rappresentanti delle Amministrazioni statali, quando vengano trattate questioni che interessano le Amministrazioni stesse.

I componenti non di diritto del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.

Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Se durante il triennio si verificano vacanze nei posti riservati ai componenti elettivi, vengono nominati, per la restante durata di esso, coloro che seguivano immediatamente, per numero di voti, nella graduatoria dei candidati.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Archivi di Stato che rivesta una qualifica non inferiore a quella di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe.».

«Art. 6 (*Competenze*). — È compito del Consiglio superiore degli archivi dare parere su tutte le questioni di carattere generale attinenti all'organizzazione e al funzionamento degli archivi di Stato, delle Sovrintendenze archivistiche, degli archivi delle Amministrazioni statali e degli enti pubblici.

In particolare, sono sottoposti all'esame del Consiglio per il parere:

a) i progetti di legge e di regolamenti attinenti agli oggetti indicati nel comma precedente;

b) i programmi delle scuole di cui al capo IV, nonché i corsi di formazione e di perfezionamento per il personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

c) il metodo e i criteri generali dell'ordinamento degli archivi e dei lavori archivistici in genere;

d) la disciplina dell'esercizio della vigilanza attribuita allo Stato sugli archivi privati di notevole interesse storico;

e) la nomina del *direttore dell'Archivio nazionale*.».

«Art. 17 (*Schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti*). — Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici danno notizia della fotoriproduzione dei propri archivi rispettivamente al *direttore dell'Archivio nazionale*, ai direttori degli Archivi di Stato e ai sovrintendenti archivisti competenti, che provvedono ad informare il centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di Stato.

Presso *l'Archivio nazionale* è istituito lo schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti.».

«Art. 53 (*Commissioni giudicatrici*). — La Commissione giudicatrice nei concorsi per titoli di cui all'articolo 51 è nominata dal Ministro per l'interno ed è composta da un vice presidente del Consiglio superiore degli archivi, che la presiede; dal direttore generale degli Archivi di Stato: da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Archivi di Stato che rivesta qualifica non inferiore a quella di sovrintendente-direttore capo di 1ª classe o di ispettore generale; da due componenti del Consiglio superiore designati dal Consiglio stesso.

La Commissione giudicatrice nei concorsi per titoli di cui all'art. 52 è nominata dal Ministro per l'interno ed è composta da un vice presidente del Consiglio superiore degli archivi che la presiede; dal direttore generale degli archivi di Stato; da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Archivi di Stato che rivesta qualifica o di *direttore dell'Archivio nazionale* o di ispettore generale; da due componenti del Consiglio superiore designati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio superiore designa altresì i membri che, in caso di assenza o di impedimento, sostituiscono i due componenti delle Commissioni designati da esso Consiglio.

Le funzioni di segretario delle Commissioni di cui sopra sono disimpegnate dal direttore della divisione del personale della Direzione generale degli archivi di Stato.».

"TABELLA C

RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI DI STATO

1) CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiente		Numero dei posti
900	*Direttore dell'Archivio nazionale*	1
670	Ispettore generale degli Archivi di Stato	3
670	Sovrintendente-direttore capo di 1ª classe	27
500	Sovrintendente-direttore capo di 2ª classe	59
402	Direttore	70
325	Primo archivista di Stato	120
271	Archivista di Stato	
229	Vice archivista di Stato	
	Totale	280

omissis.».

— Si riporta l'articolo 41 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, come modificato dalla presente legge:

«Art. 41 (*Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali*). — 1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano *all'Archivio nazionale* e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.

2. Il *direttore dell'Archivio nazionale* e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti.

3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.

4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati *all'Archivio nazionale* e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.

5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni di sorveglianza, delle quali fanno parte il *direttore dell'Archivio nazionale* e i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori della difesa, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo, né all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per quanto attiene alla documentazione connessa all'esercizio delle sue funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico.».

26G00219

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Carolei e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Carolei (Cosenza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;